

REGOLAMENTO PER L'USO

ARTICOLO 1 – Oggetto del regolamento

1. L'uso degli impianti natatori da parte dell'utenza deve essere conforme alle regole di comportamento stabile nel presente regolamento

ARTICOLO 2 – Calendario e orario di apertura

1. Gli impianti natatori sono aperti al pubblico nei giorni ed orari stabiliti annualmente. La tabella recante il calendario annuale dei giorni ed orari di apertura è affissa all'ingresso dell'impianto natatorio. Il pubblico è tenuto ad osservare l'orario di apertura degli impianti come sopra stabilito e le ulteriori regole connesse a tale osservanza, precisate nel presente Regolamento. In ogni caso i bagnanti sono tenuti ad uscire dalla vasca almeno 10 minuti prima dell'orario di chiusura. I bagnanti sono avvisati dallo scadere di tale termine con apposito segnale sonoro.

ARTICOLO 3 – Accesso all'impianto

1. Per potere fruire degli impianti natatori durante l'orario di apertura al pubblico, gli utenti dovranno munirsi del biglietto di ingresso singolo o della tessera di abbonamento o degli altri titoli di accesso eventualmente previsti dall'Ente gestore.
2. I titoli di ingresso di cui sopra sono acquistabili presso gli uffici interni agli impianti ovvero presso gli altri uffici a ciò eventualmente autorizzati.
3. Le tariffe di biglietti, abbonamenti ed altri titoli di accesso sono fissati nel tariffario.
4. I titoli di accesso agli impianti natatori non sono cedibili ed hanno la validità temporale negli stessi indicata.

ARTICOLO 4 – Regole di utilizzo di spogliatoi e armadietti

1. I bagnanti devono svestirsi e rivestirsi negli spogliatoi ove è vietato trattenersi oltre i normali tempi di vestizione ed asciugatura dei capelli.
2. Gli indumenti ed effetti personali non possono essere introdotti nel locale vasca della piscina interna. Essi vanno depositati negli armadietti disponibili nell'area spogliatoi. L'uso degli armadietti deve essere conforme ai seguenti criteri:
 - divieto di uso esclusivo a beneficio di singoli bagnanti;
 - divieto di chiusura permanente dell'armadietto;
 - temporaneità d'uso riservato al fine di consentire a rotazione a tutti gli utenti di fruire degli armadietti in dotazione;
 - possibilità per l'utente di utilizzare l'armadietto in condizione di sicurezza;
 - obbligo di uso corretto anche sotto il profilo igienico.

L'Ente gestore si riserva, ove necessario, di emanare disposizioni che disciplinano minutamente l'uso degli armadietti.

3. Ove l'Ente gestore metta a disposizione un casellario portaoggetti, questo potrà essere utilizzato per il deposito di documenti, chiavi, ed effetti personali di piccole dimensioni da custodire nell'impianto per il periodo in cui l'utente fruisce dello stesso, intendendosi comunque esclusa qualunque natura e specie di valore superiore a € 50,00. L'Ente gestore si intende esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da un uso del predetto casellario difforme da quello sopra precisato.
4. L'Ente gestore ed il personale di servizio non rispondono degli oggetti e dei valori lasciati all'interno dell'impianto.

ARTICOLO 5 – Limitazione di accesso agli impianti

1. Non è consentito l'ingresso in vasca a coloro che presentino ferite, lesioni cutanee o fasciature con cerotti e bendaggi, salva presentazione di certificato medico. Le persone affette da patologie che comportino un rischio nell'utilizzo della piscina sono inviate, a tutela della propria ed altrui incolumità, a comunicare all'assistente bagnanti in servizio, prima dell'entrata in acqua, il proprio stato patologico.
2. I ragazzi con età inferiore ai 13 anni non potranno accedere agli impianti se non accompagnati da persone maggiorenni che se ne assumano la responsabilità. Al fine dell'accesso e della permanenza nell'impianto, il personale di servizio verifica l'età dei ragazzi non accompagnati chiedendo loro di esibire un documento di riconoscimento.
3. Al fine di salvaguardare il diritto di tutti i frequentatori alla sicurezza personale e ad una serena permanenza nell'impianto, L'ente gestore, tramite il personale di servizio, ha facoltà di espellere dall'impianto coloro che con il proprio comportamento turbino l'ordine o la morale pubblica ovvero che, con schiamazzi, giochi pericolosi o altre manifestazioni, pregiudichino la sicurezza degli altri utenti o nuociano comunque al regolare funzionamento del servizio.

ARTICOLO 6 – DIVIETI

1. Nell'area degli impianti:
 - a) introdurre cani o altri animali

- **b)** fumare (il divieto vige in qualunque zona salvo quelle in cui la possibilità di fumare sia espressamente autorizzata)
- **c)** consumare cibo e/o bevande negli spogliatoi, nei servizi, nelle docce e nel locale vasca;
- **d)** introdurre macchine fotografiche o cinematografiche senza preventiva autorizzazione, anche verbale, del personale addetto all'impianto;
- **e)** entrare con le scarpe nell'area degli spogliatoi e nelle aree utilizzate dai bagnanti;
- **f)** introdurre radioline, apparecchi di riproduzione del suono ed altre apparecchiature elettriche senza preventiva autorizzazione del personale di servizio;
- **g)** saltare il lavapiedi;
- **h)** aggrapparsi alle docce e ad altri appigli nel locale docce;
- **i)** introdurre attrezzature ginniche ed altro materiale senza preventiva autorizzazione del personale di servizio;
- **j)** introdurre attrezzature per la pesca subacquee;
- **k)** introdurre ed usare videocamere o fotocamere subacquee ovvero attrezzature per il nuoto subacqueo, salvo preventiva autorizzazione del personale di servizio;
- **l)** giocare a palla dentro la vasca, sul bordo vasca;
- **m)** schiamazzare, rincorrersi, recare molestie ai bagnanti o comunque provocare situazioni di pericolo per sé o per altri;
- **n)** fare la doccia senza costume da bagno ovvero circolare o sostare senza costume da bagno negli spogliatoi o nelle docce;
- **o)** introdurre in vasca oggetti di qualunque specie, compresi palloni, tavole galleggianti, materassini gonfiabili ed in particolare oggetti di vetro. E' consentito l'uso in vasca del materiale didattico, è altresì consentito ai soggetti titolari di concessione temporanea d'uso degli spazi acqua l'utilizzazione di attrezzature, materiali ed oggetti ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività collettive in piscina a condizione che la valutazione della compatibilità dei suddetti oggetti con il mantenimento delle normali condizioni d'uso della piscina, dia esito positivo e che, di conseguenza, all'interessato sia rilasciata preventiva autorizzazione scritta;
- **p)** sputare nell'acqua delle vasche o spandervi liquidi di qualsiasi natura;
- **q)** urinare, defecare e detergere qualsiasi ferita in vasca;
- **r)** immergersi in vasca se una o più parti del corpo sono asperse di olii, creme, e sostanze similari di qualsiasi tipo;
- **s)** gettare in vasca indumenti od oggetti di qualsiasi genere.

2. L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo è punita come stabilito nell'art.11

ARTICOLO 7 – Regole di utilizzo dell'impianto

1. In ciascuna cabina degli spogliatoi è ammessa la presenza di una sola persona per volta, con la sola eccezione di bambini/e accompagnati/e. Per motivi igienici è obbligatoria la doccia con sapone prima di entrare in vasca. Al locale-vasca si accede solo con sandali di gomma o zoccoli.
2. Ai bagnanti adulti è fatto espresso divieto di nuotare nella vasca riservata ai bambini ed ai loro accompagnatori. I bambini possono accedere alla vasca riservata agli adulti solo se accompagnati da un adulto.
3. I bagnanti particolarmente inesperti sono tenuti a trattenersi nella zona di sicurezza, intendendo come tale l'area in cui è possibile appoggiare i piedi sulla pavimentazione del fondo vasca mantenendo la testa al di sopra della superficie dell'acqua ovvero quella in prossimità del bordo vasca in cui è possibile aggrapparsi ai sostegni.
4. In vasca:
 - a) non è ammesso l'uso degli occhiali da vista o da sole;
 - b) è ammesso l'uso di occhialini da nuoto con lenti infrangibili;
5. Le corsie riservate agli utenti individuali e quelle riservate agli atleti o ai Soggetti titolari di concessione in uso temporaneo sono indicate da appositi cartelli. Gli utenti individuali non possono occupare le corsie riservate agli atleti o ai soggetti titolari di concessione d'uso temporaneo di spazi acqua.
6. Nelle corsie riservate al pubblico individuale per la pratica del nuoto libero è vietato l'esercizio di qualsiasi attività organizzata (ad esempio: lezioni individuali di nuoto).
7. E' raccomandato di praticare il nuoto seguendo il senso delle corsie, e non invece attraversando le stesse, onde evitare molestie agli altri nuotatori.
8. A seguito di un segnale sonoro (emesso in caso di emergenza) ovvero di un segnale sostitutivo emesso a cura del personale di servizio, il pubblico dovrà rapidamente uscire dalle vasche.
9. E' fatto obbligo di servizi degli appositi cestini per il deposito dei rifiuti di qualsiasi genere.

ARTICOLO 8 – Sospensione entrata dei bagnanti

1. E' facoltà dell'Ente gestore sospendere temporaneamente l'entrata dei bagnanti nei seguenti casi:
 - a) affollamento dell'impianto tale da costituire pregiudizio per la sicurezza degli utenti;
 - b) necessità ed urgenza di provvedere all'esecuzione di interventi di ripristino della funzionalità e della sicurezza dell'impianto;
 - c) situazioni d'emergenza da cui possa derivare pericolo anche solo potenziale per l'incolumità degli utenti e del personale di servizio.

ARTICOLO 9 – Danni

1. Tutte le parti strutturali dell'impianto natatorio nonché le attrezzature ed il materiale costituenti la dotazione dello stesso devono essere usati con ogni riguardo. Eventuali danni arrecati agli impianti ed alle loro attrezzature e materiali nonché alle aree intorno agli stessi saranno addebitati ai responsabili con immediata richiesta di risarcimento delle spese sostenute per il ripristino.
2. Il titolare di corsie in locazione è responsabile per danni a cose/persona dell'uso difforme dello spazio acqua e per ogni qualsiasi attività proposta ai soci della società conduttore della corsia .

ARTICOLO 10 – Disposizione per i soggetti titolari di locazione d'uso temporaneo degli spazi acqua negli impianti natatori

1. Il locatario non può in alcun caso subconcedere ad altri gli spazi acqua ottenuti in concessione;
2. Il locatore assicura la presenza in piscina durante l'uso degli spazi acqua di un numero di collaboratori muniti di regolare brevetto;
3. Il locatore deve fare osservare scrupolosamente ai propri collaboratori ed iscritti le norme compartimentali di cui al presente regolamento;
4. L'ingresso all'impianto natatorio da parte di persone iscritte all'Associazione/Società o di altro documento equivalente sottoscritto dal titolare della concessione o dal legale rappresentante dell'associazione/Società;
5. Per la più specificata disciplina del rapporto tra l'Ente gestore ed i soggetti titolari di concessione d'uso temporaneo degli spazi acqua negli impianti natatori, si rinvia al regolamento privato in materia di locazione corsie in uso temporaneo e alle convenzioni sottoscritte con i singoli soggetti ed allegate ai provvedimenti dirigenziali con cui si accoglie l'istanza di locazione in uso temporaneo degli spazi acqua.

ARTICOLO 11 – Sanzioni

1. Gli assistenti bagnanti ed il personale comunque incaricato allo svolgimento del servizio presso gli impianti natatori hanno l'obbligo di fare osservare il presente regolamento;
2. Qualora la gravità dei comportamenti degli utenti sia tale da compromettere il regolare svolgimento delle attività, la Polizia Comunale e/o gli Organi di Pubblica Sicurezza potranno procedere all'allontanamento coattivo degli interessati;
3. Se a rendersi responsabile del mancato rispetto del presente regolamento sia una società sportiva od altro soggetto comunque titolare di concessione di uso temporaneo di spazi acqua, oltre alle misure sanzionatorie poste a carico del responsabile diretto della violazione, L'ente gestore si riserva di adottare anche un provvedimento di revoca dell'atto di concessione d'uso temporaneo degli spazi acqua emesso in favore del soggetto stesso.